

---

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
tra  
**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
**DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**  
e  
**STRUTTURA TECNICA NAZIONALE**

---

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, con sede in Roma, via Ulpiano 11, rappresentata dal Capo Dipartimento, Prefetto Fabio Ciciliano, di seguito **“il Dipartimento”**

E

la “Struttura Tecnica Nazionale degli Ordini e dei Collegi Professionali di Supporto alle Attività di Protezione Civile” e più brevemente **“Struttura Tecnica Nazionale”** oppure **“STN”**, rappresentata dal Presidente Coordinatore pro tempore Ing. Felice Antonio Monaco, in nome e per conto dei Consigli Nazionali ad essa aderenti.

**congiuntamente “le Parti”;**

CONSIDERATO che il Dipartimento ed i Consigli Nazionali aderenti alla STN collaborano da anni per le attività di formazione sulla gestione tecnica degli scenari emergenziali, in particolare il rilievo del danno e valutazione dell’agibilità post-evento sismico;

CONSIDERATO che in virtù di questa collaborazione, il Dipartimento ha potuto avvalersi, per le attività di gestione tecnica poste in essere nelle emergenze sismiche degli ultimi anni, del contributo dei Consigli Nazionali, tramite gli ordini e i collegi professionali a essi afferenti (di seguito: **“sistema ordinistico”**), attraverso la mobilitazione dei professionisti tecnici previamente formati;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 concernente **“Indirizzi Operativi per la gestione delle Emergenze”**.

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 inerente al **“Programma Nazionale di soccorso per il rischio sismico”**;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2014, *di Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del*

*relativo manuale di compilazione*, che aggiorna e sostituisce la scheda Aedes di rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari ed il relativo manuale di cui al precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, recante *"Approvazione del modello d'intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sisma e del relativo manuale di compilazione"*, e fissa i requisiti e i criteri per la realizzazione di campagne di sopralluogo post-sisma;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, recante *"Approvazione della Scheda di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce GL-AeDES (Grande Luce - Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) e del relativo Manuale di compilazione. Modifica della Scheda AeDES, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014"*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2006 con cui sono stati approvati i modelli per il rilevamento dei danni a seguito di eventi calamitosi ai beni appartenenti al patrimonio culturale, scheda Chiese Modello A-DC e scheda Palazzo Modello B-DP.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2013 recante *"Approvazione del manuale per la compilazione della scheda per il rilievo del danno ai beni culturali, Chiese (modello A-DC)"*, con il quale è stato approvato il manuale di compilazione della Scheda Chiese (modello A-DC).

VISTA la Direttiva del Ministero della Cultura del 23 aprile 2015, recante *"Aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013, relativa alle «Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali»*.

VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, recante il *"Codice della protezione civile"* (nel seguito: *"Codice"*).

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *l'Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2011, n. 231 recante il *Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile*.

VISTE le *"Indicazioni operative per la formazione dei tecnici della pubblica amministrazione, delle organizzazioni di volontariato e professionisti iscritti agli albi di ordini e collegi"*, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile il 29 ottobre 2020, prot. POST 57046, d'intesa con la Commissione Speciale Protezione Civile delle Regioni e con il supporto anche della STN, per la valutazione dell'impatto, censimento dei danni e rilievo dell'agibilità post-sisma sulle strutture pubbliche e private e sugli edifici di interesse culturale, in caso di eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1 del citato *"Codice"*;

VISTO il protocollo d'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e la Struttura Tecnica Nazionale, sulla formazione dei tecnici della pubblica amministrazione, delle organizzazioni di volontariato e dei professionisti iscritti agli albi di Ordini e Collegi e riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali, sottoscritto in data 25 febbraio 2022.

CONSIDERATO che i Consigli Nazionali, in coerenza con il regolamento della STN, definiscono, nell'ambito delle competenze proprie del sistema ordinistico, le attività poste in essere dai professionisti, ai sensi del presente Protocollo, quali "attività di profilo intellettuale", rese su base volontaria è sotto la personale responsabilità dai professionisti quale contributo all'intervento di protezione civile in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi e catastrofici;

CONSIDERATO che, anche grazie all'esperienza maturata nel corso degli anni di collaborazione con la STN, vi è l'interesse da parte del Dipartimento di fare in modo che la STN possa fornire il proprio contributo alle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, nelle differenti attività inerenti al settore della protezione civile, incluse le attività di prevenzione;

CONSIDERATO che in occasione di emergenze sismiche di rilevante impatto sul territorio è di primaria importanza il pronto reperimento delle professionalità tecniche atte a realizzare la miglior risposta tecnico-organizzativa rispetto alla richiesta di sopralluoghi di verifica di agibilità sugli edifici nelle zone interessate;

CONSIDERATO, altresì, che i Consigli, anche attraverso la STN, garantiscono che tutti i professionisti mobilitati sottoscrivano gli impegni etico-deontologici ed operativi richiesti dal regolamento deontologico di categoria, nell'espletamento delle attività di cui al presente Protocollo;

RITENUTO di dover regolare gli ambiti e le modalità del concorso operativo-finalizzato a garantire il contributo della STN alle componenti del servizio nazionale nelle diverse attività, in materia di protezione civile, ed a sviluppare una collaborazione che, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del Codice, connesse con eventi sismici, migliori l'efficienza e l'efficacia delle attività di valutazione dell'impatto e di censimento del danno, funzionale a garantire l'eventuale rientro in sicurezza, laddove possibile, della popolazione interessata nelle rispettive abitazioni;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO, RITENUTO E CONSIDERATO**

**LE PARTI**

**CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE**

## **Articolo 1**

### *Premesse*

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo. Gli atti di natura normativa e convenzionale citati nelle premesse, che si intendono integralmente recepiti, ne costituiscono il presupposto.

## **Articolo 2**

### *Oggetto*

1. Il presente atto disciplina la reciproca collaborazione tra il Dipartimento e la Struttura Tecnica Nazionale - STN, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, per la gestione delle emergenze nazionali, di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del Codice, connesse in particolare agli eventi sismici.
2. Il Protocollo definisce inoltre le attività generali che le parti si impegnano a realizzare, sia in regime ordinario sia nelle fasi emergenziali di cui al comma 1, in relazione alla formazione, alle modalità e ai criteri per la mobilitazione e l'impiego dei professionisti iscritti alla STN nelle attività di protezione civile.

## **Articolo 3**

### *Compiti della Struttura Tecnica Nazionale*

1. La STN, avvalendosi dei professionisti iscritti al sistema ordinistico, partecipa, previa richiesta del Dipartimento, alla gestione delle emergenze nazionali di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del Codice, connesse in particolare agli eventi sismici alle attività di cui all'art 2 comma 1.
2. La STN può, altresì, essere attivata dal Dipartimento, qualora ritenuto necessario, anche in altre attività afferenti al settore della protezione civile, come, ad esempio, le esercitazioni di protezione civile e le attività in materia di prevenzione, previa stipula di convenzioni attuative, di cui all'articolo 6, volte a definire le attività, gli obiettivi, i requisiti formativi, le fasi di attuazione, il rimborso dei costi delle attività richieste e concordate nonché, di comune accordo, le modalità di erogazione e di rendicontazione delle risorse.
3. L'impiego della STN, oltre a quanto previsto dal successivo articolo 10, può essere richiesto dalle diverse componenti del servizio nazionale della protezione civile, di cui all'articolo 4 del Codice, per fornire supporto, qualora necessario, nello svolgimento delle diverse attività afferenti al settore della protezione civile, previa informativa al Dipartimento, alle medesime condizioni stabilite all'art. 7 del presente protocollo, e con risorse a carico delle amministrazioni che ne richiedono l'attivazione.

4. Per le finalità di cui al precedente comma, la STN, per il tramite dei Consigli Nazionali aderenti, si impegna a garantire quanto di seguito riportato:
  - a) promuovere e realizzare, anche attraverso il sistema ordinistico, le attività di formazione e di aggiornamento professionale dei tecnici suoi iscritti, secondo quanto riportato nell'art. 4, per l'incremento del numero di tecnici formati, assicurando che gli stessi siano distribuiti quanto più uniformemente possibile su tutto il territorio nazionale, nonché verificano all'uopo, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, il possesso dei titoli di studio necessari per l'accesso a detti corsi in accordo con i requisiti di cui al DPCM 8 luglio 2014;
  - b) favorire, tramite i corsi di cui all'art. 4, ovvero attraverso specifiche e mirate iniziative formative e informative, la crescita della consapevolezza dei valutatori rispetto agli aspetti connessi con la tutela della salute e della sicurezza, particolarmente in scenari emergenziali, ferma restando la diretta responsabilità dei singoli professionisti ai sensi delle vigenti normative di settore, come specificato nel seguente art. 11;
  - c) far sì, anche attraverso i corsi di formazione di cui all'art. 4, che i tecnici mobilitati in emergenze di protezione civile per le attività di cui al presente Protocollo svolgano i compiti loro assegnati, con particolare riguardo alle attività di sopralluogo per la valutazione dell'impatto e del censimento del danno post-evento sismico, con diligenza, professionalità e responsabilità di azione, anche attraverso verifiche sulle attività svolte dai medesimi;
  - d) assicurare la gestione e l'aggiornamento degli elenchi dei tecnici afferenti ai Consigli medesimi, inserendone i nominativi e i riferimenti sulla piattaforma informatica Agitec-NTN predisposta dal Dipartimento per la gestione delle attività di sopralluogo tecnico – ovvero su altra piattaforma dal medesimo Dipartimento successivamente a tal fine sviluppata – nominando un proprio referente e sulla base di procedure appositamente definite e concordate tra il Dipartimento e la STN;
  - e) far sottoscrivere ai tecnici che intendono essere iscritti all'elenco STN il modulo redatto dal Dipartimento della Protezione Civile per l'iscrizione negli elenchi di cui al DPCM 8 luglio 2014 e alle Indicazioni Operative per la formazione del 29/10/2020;
  - f) provvedere, in caso di attività di sopralluogo presso siti di interesse del DPC, alla stipula di una polizza assicurativa ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 7 del DPCM 8 luglio 2014;
5. Per le finalità di cui al precedente comma 1, la STN, previa richiesta del Dipartimento, si impegna a garantire la pronta mobilitazione e l'invio dei tecnici formati, secondo quanto previsto dall'art. 4, presso i luoghi del coordinamento di protezione civile ed in numero tale da soddisfare le esigenze rappresentate dal Dipartimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, selezione e rotazione delle attivazioni.
6. La STN, al fine di assicurare la continuità e l'efficacia nelle attività emergenziali di cui all'art 2 comma 1, si impegna altresì a:

- a) garantire il monitoraggio dell'efficienza operativa dei professionisti mobilitati per le attività di rilievo del danno, affinché le attività dei tecnici siano svolte secondo i già richiamati obblighi di diligenza, professionalità e responsabilità di azione;
- b) coordinare la gestione contabile e amministrativa inerente all'impiego dei tecnici iscritti alla STN e la relativa rendicontazione delle spese concernenti detto impiego, secondo quanto previsto all'art. 7;
- c) riconoscere crediti formativi professionali, per il tramite dei Consigli Nazionali aderenti, senza disparità o distinzione di categoria professionale e/o afferenza, anche per i corsi e dei seminari di aggiornamento già erogati o in fase di erogazione, sulla base dei Regolamenti per la formazione continua dei Consigli Nazionali aderenti, approvati dal Ministero della Giustizia in attuazione del DPR 137/2012 nonché delle citate *Indicazioni operative per la formazione* del 29/10/2020 d'intesa con la Commissione Speciale Protezione Civile delle Regioni e con il supporto anche della STN, a tutti i tecnici della pubblica amministrazione, delle organizzazioni di volontariato ovvero ai professionisti iscritti agli Albi di Ordini e Collegi che hanno seguito specifici percorsi formativi e successive attività di aggiornamento, riconosciuti e validati dal DPC, indipendentemente dal soggetto erogatore, e in accordo con la procedura concordata tra le parti secondo il protocollo d'intesa DPC-STN sottoscritto in data 25 febbraio 2022.

## **Articolo 4**

### *Requisiti e formazione dei tecnici*

1. I tecnici afferenti alla STN per la partecipazione alle attività relative alla valutazione dell'impatto e al censimento del danno nelle emergenze di rilievo nazionale, di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del Codice, connesse in particolare con eventi sismici, dovranno possedere i requisiti e seguire i percorsi formativi in accordo con il DPCM 8 luglio 2014 di cui alle premesse, con specifico riferimento agli obiettivi, alla durata, ai requisiti dei docenti, alla modalità di erogazione, ai criteri di valutazione finale e di aggiornamento, con rigorosa coerenza alle *Indicazioni operative per la formazione* emanate con provvedimento del Capo DPC prot. POST/57046 del 29 ottobre 2020.

## **Articolo 5**

### *Compiti del Dipartimento*

1. Il Dipartimento contribuisce alle attività di cui al presente Protocollo, come di seguito esplicitato:
  - a) favorendo la partecipazione di proprio personale tecnico esperto per le attività di docenza, esercitazioni ed esami nei corsi di formazione erogati sulla base delle citate *Indicazioni operative per la formazione* del 29/10/2020, organizzati dalla STN;

- b) concorrendo all'eventuale aggiornamento, ove necessario, dei criteri, delle metodologie e dei formati per la somministrazione dei percorsi formativi di cui all'articolo 4, in raccordo con la STN e con le Regioni e le Province Autonome;
- c) monitorando, per i diversi profili e livelli individuati dalle citate *Indicazioni operative per la formazione* del 29/10/2020, l'adeguatezza dei contenuti e degli standard dei percorsi formativi rispetto all'evolversi dell'impiego operativo dei tecnici in emergenza, e definendo, laddove opportuno, le modifiche e integrazioni da apportare alle Indicazioni medesime;
- d) garantendo un'azione di raccordo e la condivisione delle strategie e procedure operative con le componenti di cui all'art. 4 del Codice nonché con le strutture operative e con i soggetti concorrenti, di cui all'art. 13 del Codice medesimo, ivi compresi i Consigli Nazionali anche attraverso la loro forma organizzativa della STN, a vario titolo coinvolti nelle attività di valutazione dell'impatto e censimento del danno derivante da evento sismico di rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c), del Codice, coordinate dal Dipartimento medesimo;
- e) garantendo alla STN l'adeguata logistica all'interno della struttura di coordinamento nazionale al fine di agevolare la gestione operativa delle attività in loco, nonché fornendo i dispositivi di riconoscimento individuale da indossare e da esibire per l'accesso ai luoghi di gestione dell'emergenza;
- f) impegnandosi a fornire a STN tutte le indicazioni e gli applicativi necessari alla gestione delle attività emergenziali di cui all'art. 1 comma 2.

## **Articolo 6**

### *Convenzioni attuative*

1. Fatto salvo quanto indicato ai commi 2 e 3 dell'articolo 3, il presente Protocollo trova eventuale applicazione attraverso Convenzioni attuative sottoscritte tra le Parti a seguito di un'emergenza di rilievo nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del Codice. Le Convenzioni attuative definiscono le attività, gli obiettivi, le fasi di attuazione, il rimborso dei costi delle attività richieste e concordate e individuano, di comune accordo, le modalità di erogazione e di rendicontazione delle risorse.

## **Articolo 7**

### *Oneri*

1. Dall'attuazione del presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione del medesimo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

2. In caso di evento sismico di rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c), del Codice, ai tecnici impiegati viene riconosciuto il rimborso delle documentate spese di missione ai sensi dell'art. 6 e dell'Allegato A del DPCM 8 luglio 2014, e/o ogni altro eventuale rimborso individuato da specifiche disposizioni emergenziali, entrambi posti a carico delle risorse messe a disposizione del Dipartimento per la gestione dell'emergenza specifica ai sensi dell'art. 24 del Codice.
3. Il rimborso di cui al comma 2, viene riconosciuto, in maniera non cumulabile laddove nella stessa giornata i professionisti abbiano svolto anche attività di compilazione delle schede Aedes o similari anche per i professionisti mobilitati, previa richiesta del Dipartimento, e impiegati per le attività, in particolare: dei Gruppi Tecnici di Sostegno, di ricognizione geologico-geotecnica di contesto e sui singoli fabbricati nonché di supporto cartografico ai centri di coordinamento e attività di inserimento dati e reportistica.
4. Laddove il tecnico afferente alla STN venga meno all'impegno assunto e alle attività in corso cui ha già aderito, in una situazione di emergenza, a meno di indifferibili e motivate esigenze di carattere personale o professionale, ovvero in caso di condotta negligente o non conforme ai principi di correttezza nello svolgimento delle attività di cui trattasi, fatti salvi gli eventuali correlati profili di carattere disciplinare, di competenza del sistema ordinistico, non si dà luogo al riconoscimento dei rimborsi a concorso della copertura dei costi sostenuti, di cui al presente articolo.
5. La STN verifica i giorni di operatività dei professionisti mobilitati e delle ulteriori condizioni di cui al presente articolo, ai fini del riconoscimento dei rimborsi a concorso della copertura dei costi qui previsti, e li certificano al Dipartimento, ai fini della successiva rendicontazione e liquidazione, a carico della STN stessa, cui vengono rese eventualmente disponibili le necessarie risorse, ai sensi delle disposizioni adottate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ex art. 24 del Codice.
6. A carico delle medesime risorse rese disponibili a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ex art. 24 del Codice, previa richiesta della STN, può essere eventualmente posto il rimborso degli oneri dai medesimi sostenuti per l'attivazione delle coperture assicurative di cui all'art. 3, comma 2, lettera f.
7. I professionisti impegnati nelle attività suddette non possono svolgere incarichi professionali relativi agli edifici valutati, conferiti da privati, connessi al superamento della situazione emergenziale di cui trattasi, e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

## Articolo 8

### *Durata, aggiornamento e rinnovo*

1. Il presente Protocollo ha durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è efficace per il Dipartimento dalla data di registrazione del relativo decreto approvativo da parte dei competenti Organi di controllo.

2. Il protocollo - su richiesta di una delle parti - potrà essere oggetto di eventuale verifica periodica sull'andamento e l'efficacia operativa dello stesso.
3. Eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie dovranno essere definite mediante scambio formale di note tra le Parti agli indirizzi pec di cui all'art. 13 e sottoscrizione con le stesse modalità di cui all'articolo 14.

## **Articolo 9**

### *Disciplina delle controversie*

1. Ogni eventuale controversia dovesse sorgere tra le Parti, relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Protocollo, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. a), punto 2, del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ed in particolare del Tribunale amministrativo del Lazio - Roma.
2. Le Parti espressamente escludono il ricorso all'arbitrato.

## **Articolo 10**

### *Ulteriori forme di collaborazione e Convenzioni con altri soggetti*

1. Le Parti possono concordare ulteriori forme di collaborazione per l'impiego dei professionisti iscritti alla STN nelle attività di valutazione dell'impatto e di censimento del danno a seguito di un'emergenza di rilievo nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del Codice, anche per eventi causati da tipologie di rischio differenti da quello sismico.

## **Articolo 11**

### *Disposizioni su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro*

1. I tecnici professionisti, iscritti agli Ordini e Collegi Territoriali e inseriti volontariamente negli elenchi della STN, ai fini della tutela della sicurezza e salute, disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 21 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni – pertanto con esclusione di qualsiasi rapporto lavorativo con la medesima STN – devono:
  - a. ottemperare alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del predetto d.lgs. 81/2008;
  - b. sottoporsi agli accertamenti medici basilari finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute quale misura generale di auto prevenzione sanitaria;
  - c. dotarsi di specifici e idonei DPI.
2. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2011, n. 231, relativamente a contesti emergenziali, i soggetti coinvolti non hanno alcun rapporto di impiego con il Dipartimento della protezione civile.

## Articolo 12

### *Trattamento dati personali*

1. Entrambe le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del presente Accordo e nello svolgimento delle attività di competenza di ciascuna nonché dei rispettivi autorizzati e/o responsabili, garantiscono il pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. La STN assicura che le medesime garanzie siano assunte dai tecnici rilevatori anche a mezzo di sottoscrizione da parte dei medesimi di apposito impegno in tal senso.
2. Le Parti, nell'esecuzione del presente accordo, svolgeranno le attività di trattamento dei dati personali quali Titolari Autonomi, salvo che non sopravvengano particolari necessità e finalità che possano rendere necessario un eventuale accordo di contitolarità o eventuali designazioni a responsabile esterno di una delle Parti. La valutazione di opportunità di procedere in tal senso sarà effettuata nel prosieguo della collaborazione e caso per caso.
3. Stante l'Autonomia nella Titolarità del trattamento, le Parti sono direttamente ed esclusivamente responsabili in relazione agli eventuali trattamenti illegittimi effettuati da ciascuna in contrasto con la normativa sopra richiamata. Le eventuali comunicazioni di dati personali tra le parti sono funzionali all'esecuzione dell'Accordo.
4. La Titolarità autonoma dei trattamenti, salvo diverso accordo, permarrà anche nell'ipotesi in cui una parte utilizzi strumentazione tecnica e/o informatica fornita dall'altra. L'accesso a tale strumentazione sarà da considerarsi mera "comunicazione" di dati funzionale al perseguimento delle finalità del trattamento (rilievo del danno e valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica in relazione agli immobili ordinari/privati). La Parte utilizzatrice sarà responsabile per l'uso della predetta strumentazione che sia difforme rispetto alle finalità del trattamento e per ogni danno causato agli interessati del trattamento che deriva da trattamenti illegittimi, manlevando la parte fornitrice della strumentazione, salvo che l'illegittimità del trattamento e i danni agli interessati siano cagionati da vizi e difetti della strumentazione stessa.

## Articolo 13

### *Comunicazioni*

1. Tutte le comunicazioni e le notifiche fra le parti relative al presente Protocollo dovranno essere inviate per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata di seguito elencati:
  - Per il Dipartimento della Protezione Civile: [protezionecivile@pec.governo.it](mailto:protezionecivile@pec.governo.it);
  - Per la Struttura Tecnica Nazionale: [segreteria@pec.stn-italia.it](mailto:segreteria@pec.stn-italia.it)

### Articolo 14

#### *Sottoscrizioni*

1. Il Protocollo di intesa è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 *"Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.*

per il Dipartimento della Protezione Civile

Il Capo del Dipartimento

Fabio Ciciliano

per la Struttura Tecnica Nazionale

Il Presidente Coordinatore

Felice Monaco

Roma 8 Ottobre 2025